

REGOLAMENTO
DELL'UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI
E DELLA SUA CONSULTA

*approvato dal Consiglio Episcopale Permanente
nella sessione del 24 - 27 settembre 2012*

Art. 1

Costituzione

All'interno della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi dell'art. 23, lettera s, dello statuto, è costituito l'Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni (UNPV).

Art. 2

Finalità

Nel contesto delle finalità della CEI, l'Ufficio offre alle Chiese particolari, alle istituzioni e alle aggregazioni che operano nel suo ambito di competenza, un contributo per l'annuncio, la proposta e l'accompagnamento delle vocazioni al ministero ordinato, alla vita consacrata e alla missione "ad gentes". Favorisce, quindi, una pastorale vocazionale unitaria e le proposte di accompagnamento e discernimento vocazionale.

Art. 3

Compiti

L'Ufficio:

- a) studia gli orientamenti di pastorale vocazionale della Santa Sede e della CEI e ne cura la divulgazione e la conoscenza, favorendone la recezione;
- b) collabora con i Vescovi per promuovere nelle Chiese particolari una pastorale vocazionale unitaria, con specifica attenzione al ministero ordinato, alla vita consacrata, alla missione "ad gentes";
- c) promuove e coordina gli Uffici Diocesani per la pastorale delle vocazioni;
- d) collabora con gli organismi vocazionali degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, favorendo l'unitarietà della pastorale delle vocazioni;
- e) promuove e favorisce, in accordo con i responsabili ai vari livelli, progetti e iniziative atte a suscitare una maggiore consapevolezza, corresponsabilità e collaborazione nella pastorale vocazionale;
- f) cura la pubblicazione di una adeguata sussidiatura pastorale e della rivista *Vocazioni*.

Art. 4

Struttura

La struttura dell'Ufficio prevede:

- a) il direttore, eventualmente coadiuvato da uno o più aiutanti di studio;
- b) uno o più addetti di segreteria.

Art. 5
Rapporti

L'Ufficio opera alle dipendenze del Segretario Generale della CEI (cfr art. 31, lettera b, dello Statuto e art. 95, comma quarto, del Regolamento della CEI), in collegamento con gli altri Uffici e Servizi della Segreteria Generale.

Assicura al Segretario Generale la sua collaborazione per attuare le decisioni della Presidenza e del Consiglio Episcopale Permanente (cfr art. 86 del Regolamento della CEI).

Dà il suo apporto ai lavori dell'Assemblea Generale (cfr art. 21 del Regolamento della CEI).

Fornisce supporto alla Commissione Episcopale del proprio settore pastorale nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni e nell'elaborazione di documenti e sussidi (cfr art. 117 del Regolamento della CEI). Se richiesto, collabora anche con altre Commissioni Episcopali.

In spirito di servizio verso le Chiese particolari, mantiene viva e assidua la comunicazione con i Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali Regionali del proprio ambito pastorale.

Cura costanti rapporti di collaborazione con gli Uffici regionali e diocesani per la pastorale delle vocazioni.

Collabora con istituzioni, organismi e aggregazioni a livello nazionale e internazionale che operano nel suo settore di competenza.

Il direttore dell'Ufficio può essere incaricato dalla Presidenza di intervenire ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente (cfr. art. 62 del Regolamento della CEI) e della Presidenza (cfr art. 80 del Regolamento della CEI), per riferire su un particolare argomento all'ordine del giorno o per illustrare un tema di sua competenza.

Art. 6
Consulta dell'Ufficio

Per assicurare il collegamento con le regioni ecclesiastiche, le diocesi e altri soggetti ecclesiali di rilievo nazionale e per usufruire di una qualificata consulenza, è costituita la Consulta dell'Ufficio (cfr art. 29 § 2 dello Statuto della CEI).

La Consulta ha i seguenti compiti:

- a) fornire il proprio contributo sulle questioni sottoposte alla sua attenzione dall'Ufficio;
- b) approfondire il Magistero pontificio ed episcopale e i documenti pastorali della CEI nella materia di competenza dell'Ufficio;
- c) favorire il collegamento tra i vari organismi di ispirazione ecclesiale operanti nell'ambito della pastorale delle vocazioni;
- d) contribuire alla preparazione e animazione dei convegni e delle iniziative a carattere nazionale;

Art. 7
Composizione della Consulta

Sono membri della Consulta:

- a) i Direttori degli Uffici regionali per la pastorale delle vocazioni, designati dalle rispettive Conferenze Episcopali Regionali;
- b) un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti organismi: Conferenza Italiana Superiori Maggiori (C.I.S.M.); Unione Superiore Maggiori d'Italia (U.S.M.I.);

Conferenza Italiana Istituti Secolari (C.I.I.S.); Conferenza degli Istituti Missionari Italiani (C.I.M.I.);

- c) una consacrata dell'*Ordo virginum*, designata dal Gruppo di collegamento;
- d) un rappresentante per ogni organismo ecclesiale, avente una specifica ed esclusiva finalità di studio e promozione vocazionale, operante a livello nazionale;
- e) un diacono permanente, su proposta del direttore dell'Ufficio;
- f) una coppia di sposi su proposta dell'Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia;
- g) due laici indicati dalla Consulta nazionale delle aggregazioni laicali;
- h) alcuni esperti scelti dal Segretario Generale della CEI su proposta del direttore dell'Ufficio.

I membri della Consulta sono nominati dal Segretario Generale della CEI; durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.

La mancata partecipazione alle riunioni per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza automatica da membro della Consulta.

Art. 8

Lavoro della Consulta

La Consulta è convocata e presieduta dal direttore dell'Ufficio, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte all'anno.

Ai lavori della Consulta partecipano gli aiutanti di studio; possono essere invitati dal direttore alcuni esperti, in relazione ai temi trattati.

La Consulta può lavorare per gruppi di studio su temi particolari.

Il direttore dell'Ufficio dà resoconto delle riunioni al Segretario Generale della CEI e al Presidente della Commissione Episcopale del proprio settore.

Art. 9

Redazione della rivista *Vocazioni*

L'Ufficio si avvale di una specifica Redazione per la rivista *Vocazioni*. I membri della Redazione sono scelti dal direttore dell'Ufficio, sentito il Segretario Generale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La Redazione è convocata e presieduta dal direttore dell'Ufficio, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno due volte all'anno.

Ai lavori della Redazione partecipano gli aiutanti di studio.

Art. 10

Commissioni

L'Ufficio può avvalersi, per l'elaborazione di particolari tematiche e per la predisposizione di eventuale sussidiatura, dell'apporto di specifiche Commissioni, i cui membri sono scelti dal direttore dell'Ufficio, sentito il Segretario Generale.

I membri durano in carica il tempo necessario all'espletamento del compito assegnato e comunque non oltre tre anni.